Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 105 del 7 maggio 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 maggio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 35

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013.

Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013.

Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013.

Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con la Consob e l'Ivass;

Adotta:

l'accluso provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Roma, 3 aprile 2013

Il Governatore: VISCO

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

INDICE

Fonti normative

Le presenti istruzioni sono adottate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La violazione delle presenti istruzioni è sanzionata ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo.

Destinatari

Le presenti istruzioni sono rivolte a:

a) banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) istituti di pagamento;
e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
f) società di gestione del risparmio (SGR);
g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
h) agenti di cambio;
i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
j) società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF;
k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
l) Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
m) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF;
n) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
o) mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB;
p) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo testo unico.

I destinatari sono stati indicati sulla base delle modifiche apportate al d.lgs. n. 231/07 dall'art. 27 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. In relazione al regime transitorio, le presenti disposizioni si applicano ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 141/10, fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai Titoli III e IV del citato decreto n. 141/10.

Glossario

Ai fini delle presenti istruzioni si intendono per:

a) "*archivio unico informatico*": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;
b) "*attività istituzionale*": l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica;

c) “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
d) *“conti correnti di corrispondenza”*: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
e) *“rapporti assimilabili a conti di corrispondenza”*: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
f) *“conti di passaggio”*: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g) *“rapporti assimilabili ai conti di passaggio*”: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari sui quali al cliente dell’ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza;
h) “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale ([1]), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale ([2]);
i) “*decreto antiriciclaggio”*: il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
j) “*destinatari*”: i soggetti indicati nel paragrafo “destinatari”;
k) “*enti creditizi e finanziari comunitari*”: i soggetti di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2 della terza direttiva antiriciclaggio;
l) “*esecutore*”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente ([3]);
m) *“finanziamento del terrorismo”*: in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ”qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;
n) “*GAFI*”: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
o) “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 del TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell’art. 82

[1] Ai fini delle presenti istruzioni, nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato.
[2] Vale quanto precisato nella nota 1.
[3] I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le società di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

p) "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

q) "*MoneyVal*": Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;

r) "*operazione"*: la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere;

s) "*operazione frazionata*": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

t) "*operazione occasionale"*: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

u) "*paesi terzi equivalenti*": Stati extracomunitari il cui regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, così come indicati nel Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto antiriciclaggio ([4]);

v) "*persone politicamente esposte (PEPs)*": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;

w) "*pubblica amministrazione*": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

x) *"rapporto continuativo"*: un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; ai fini della qualificazione come rapporto continuativo, si richiama l'art. 3, commi 2 e 4, del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto antiriciclaggio;

y) "*riciclaggio"*: ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto antiriciclaggio, "le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

    a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

---

[4] D.M. del 28/09/2011.

b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”;

z) *“terza direttiva antiriciclaggio”*: la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

aa) *“titolare effettivo”*: 1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo *sub* 1”); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio ([5]) (in breve, “titolare effettivo *sub* 2”);

bb) “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

cc) “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

dd) “*UIF*”: l’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio.

[5] Si fa rinvio all’allegato 1, nel quale si indicano anche i casi in cui non si rende necessaria l’individuazione del titolare effettivo *sub* 2).

PARTE PRIMA: IL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale approccio costituisce un'applicazione del più ampio principio di proporzionalità; mira a massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali, razionalizzare l'uso delle risorse, ridurre gli oneri a carico dei destinatari.

Questi sono chiamati a esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio suscettibili di incidere sull'esposizione a fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

I destinatari adottano sistemi valutativi e processi decisionali chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

L'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le norme di legge o le presenti istruzioni stabiliscono in modo puntuale e preciso a carico dei destinatari, senza riservare a questi ultimi uno spazio di valutazione della situazione concreta.

Tale è il caso in cui obblighi di congelamento siano previsti nei confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie emanate anche in attuazione delle Risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Ne consegue che non sarà possibile instaurare o mantenere un rapporto d'affari con soggetti inclusi nelle citate liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste.

Sezione II. Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 20 del decreto antiriciclaggio).

L'art. 20 del decreto antiriciclaggio indica i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto, all'operazione. Al fine di agevolare i destinatari nell'applicazione dell'art. 20, si forniscono di seguito i criteri di valutazione da considerare per ciascuno dei fattori stessi.

I destinatari sono invitati a ricorrere anche ad altri elementi di valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali

ulteriori elementi di valutazione riguardano criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli indicati di seguito ovvero fattori di valutazione ulteriori rispetto al cliente, al rapporto o all'operazione.

I complessivi elementi di valutazione indicati dal decreto antiriciclaggio, dalle presenti istruzioni e quelli individuati dai destinatari sono utilizzati per la profilatura della clientela (cfr. Sezione III) e nei casi in cui la definizione del livello di rischio sia rilevante per individuare gli adempimenti da porre in essere ([6]).

Nell'ambito dei propri processi di analisi, i destinatari assegnano agli elementi di valutazione il rilievo che essi ritengono appropriato per la definizione del rischio.

A) Criteri di valutazione concernenti il cliente:

1) la natura giuridica e le caratteristiche del cliente: rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale – o di precedenti segnalazioni inoltrate alla UIF; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari).
In caso di cliente-persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti (vi rientrano i casi delle persone indicate nella Parte Quarta, Sezione III, nonché dei soggetti che rivestono funzioni apicali nella pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici).
Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.
Assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali,

[6] Tali casi, indicati nelle pertinenti parti delle presenti istruzioni, riguardano: la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente (cfr. Parte Prima, Sezione III, quarto capoverso); le modalità di verifica dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, ulteriori rispetto a quelle minimali prescritte (cfr. Parte Seconda, Sezione V); le informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo, ulteriori rispetto a quelle minimali prescritte (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, par. 1); la verifica delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, par. 2); l'acquisizione di informazioni su scopo e natura delle operazioni occasionali (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, par. 3); le modalità e la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo (cfr. Parte Seconda, Sezione VII); le modalità e la frequenza della verifica delle condizioni per l'applicazione del regime semplificato (cfr. Parte Terza, Sezione I, par. 4); la valutazione in ordine al venire meno delle condizioni per l'applicazione del regime semplificato (cfr. Parte Terza, Sezione I, par. 5, secondo trattino); l'applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata, nei casi diversi da quelli previsti da specifiche previsioni normative, e l'individuazione di tali misure (cfr. Parte Quarta, Sezione I, parr. 1 e 3); la valutazione dei casi in cui, in presenza di una segnalazione effettuata alla UIF, il destinatario ritenga di escludere un elevato rischio di riciclaggio e quindi di non applicare il regime rafforzato (cfr. Parte Quarta, Sezione I, par. 2, lett. e); l'intensità e l'estensione delle verifiche in caso di PEPs (cfr. Parte Quarta, Sezione III).

operative, finanziarie, partecipative; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.
Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali ([7]).
Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso;

2) le attività svolte e gli interessi economici: rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante). Rileva inoltre l'operatività in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili);

3) il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione);

4) area geografica di interesse del cliente o della controparte: rilevano la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale del destinatario; assume rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. A tal fine, gli intermediari possono avvalersi di fonti pubbliche quali le relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, quelle della Direzione Nazionale Antimafia, quelle del Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia e sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata. Particolare attenzione va posta quando l'area di interesse è all'estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal - ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio ([8]));

---

[7] Si richiamano, a titolo esemplificativo, gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), del decreto antiriciclaggio, emanati dalla UIF il 24 settembre 2009 e il 9 agosto 2011, denominati rispettivamente "imprese in crisi e usura" e "operatività riconducibile all'usura".

[8] I testi delle sentenze di condanna sono disponibili sotto il titolo "Atto interessato dalla pronuncia" alla pagina http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=417758:cs&lang=it&list=433533:cs,425613:cs,417758:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=.

B) Criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni occasionali:

1) la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione: rileva la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l'operazione per fini illeciti (es. operazioni per cassa; bonifici, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti). Su altro piano, la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l'attività e gli interessi economici del cliente;

2) le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione: in via esemplificativa, rilevano modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta da parte del destinatario. Particolare attenzione va rivolta nei confronti di rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni. Assume inoltre rilievo l'operatività realizzata in contanti e/o con risorse provenienti da o destinate verso l'estero – specie se la movimentazione avviene con modalità o mezzi di pagamento inusuali – o caratterizzata da un'ingiustificata complessità;

3) l'ammontare: richiedono attenta valutazione i rapporti connessi all'offerta di servizi di *private banking* per la gestione personalizzata di un ingente patrimonio del cliente, nonché, più in generale, le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente, e le operazioni che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio;

4) la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo: frequenza e durata vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto;

5) la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente: la valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili (rilevano, ad esempio, il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità reddituale e patrimoniale). Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica;

6) l'area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione: si richiama quanto indicato con riferimento ai clienti (cfr. precedente punto A.4);

7) l'effettuazione dell'operazione in contanti, quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro).

Sezione III. La profilatura della clientela.

I destinatari provvedono a definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, in applicazione delle precedenti Sezioni I e II e, in particolare, con riferimento agli elementi di valutazione ivi indicati e a quelli ulteriori che i destinatari ritengano di adottare.

In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dai destinatari.

A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica e valutazione delle operazioni sospette).

Nel caso dei rapporti continuativi, i destinatari definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente, sulla base del relativo livello di rischio, e i casi in cui occorre verificare la congruità della classe di rischio assegnata (ad esempio nel caso di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria). Tale verifica deve essere effettuata quando constino ai destinatari eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di PEPs o di cambio del titolare effettivo).

La segmentazione della clientela si avvale di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni. La raccolta delle notizie può avvenire attraverso percorsi guidati o questionari. L'elaborazione del profilo di rischio può essere effettuata anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. In tutti i casi di modalità automatiche, gli operatori devono applicare classi di rischio più elevate ove le ritengano appropriate. Se la modifica dell'operatore abbassa il livello di rischio o dei controlli, essa va motivata per iscritto.

Modalità di elaborazione in automatico e in tempo reale possono risultare particolarmente adatte nel caso di singole operazioni non riconducibili a un rapporto continuativo (operazione occasionale), di importo tale per cui la normativa richiede l'adeguata verifica.

Nei gruppi in cui la profilatura del cliente non è accentrata, essa viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società per l'assegnazione della classe di rischio al cliente stesso.

Ciascuna società assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. Se una società assegna un profilo di rischio più basso di quello assegnato dalle altre società del gruppo, le ragioni di tale scelta vanno specificamente motivate per iscritto. Quando una società varia la classe di rischio di un cliente, ne dà comunicazione alle altre società interessate.

PARTE SECONDA: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;

b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;

c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;

e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Sezione II. Ambito di applicazione.

I destinatari procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.

Sono escluse dal campo di applicazione le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (ad esempio: forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri, acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale, prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze ([9])).

Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere da *a)* a *d)* della precedente Sezione vanno effettuate, comunque e quantomeno, nei momenti e nei casi di seguito indicati:

a) quando si instaura un rapporto continuativo;

b) quando venga eseguita un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate.
Rientrano in tale fattispecie i casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o le Poste Italiane SpA agiscano da tramite o siano comunque parte nei

---

[9] Sono altresì esclusi i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni nei quali le risorse della clientela sono investite.

trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, laddove l'importo complessivo sia pari o superiore a 15.000 euro.
Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo testo unico osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile: a tal fine, i destinatari delle presenti istruzioni si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio, emanati con provvedimento della Banca d'Italia su proposta della UIF, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF;

d) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (ad esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato; in caso di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

Nei casi indicati sub a) e b), anche quando il rapporto sia instaurato o l'operazione sia effettuata senza la presenza fisica del cliente (cfr. Parte Quarta, Sezione II, par. 2), l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere, purché identificazione e verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante (cfr. Parte Seconda, Sezione VII).

Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore.

Qualora il cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

Con le medesime modalità vanno altresì identificati i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore, devono essere altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza del potere di rappresentanza. Quando le persone da identificare siano più di una, le identificazioni e le verifiche di cui alla Sezione V possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

Qualora il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, esso opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo. Pertanto, in tali casi, l'identificazione va fatta nei confronti:
- del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore; nel caso di organizzazioni *non profit*, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (ad es. senza tetto, disabili, vittime di catastrofi naturali e di guerre, ecc.);
- dell'esecutore: oltre all'acquisizione dei dati identificativi, andranno acquisite informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore. Al di fuori di tali ipotesi, si rientra nell'ambito dell'operatività a distanza (cfr. Parte Quarta, Sez. II).

Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.

Nel caso di rapporto continuativo, all'atto dell'identificazione il cliente diverso da persona fisica va richiamato a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub* 2).

Nel caso di operazione occasionale che soddisfi i requisiti di importo di cui alla lettera *b*) della Parte Seconda, Sezione II, all'atto dell'identificazione il cliente va richiamato a dichiarare se l'operazione occasionale è effettuata per conto di altro soggetto e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo *sub* 1) o *sub* 2).

Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i citati requisiti di importo, si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo *sub* 2) del rapporto stesso; ciò salva diversa indicazione del cliente medesimo. A tale ultimo riguardo, alla costituzione del rapporto continuativo, il cliente va richiamato a indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni tra quelle che soddisfano i citati requisiti di importo che siano effettuate per conto di terzi ([10]) e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione. Nel quadro del controllo costante, i destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; gli adempimenti vanno espletati per ciascuno di essi.

Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo.

1. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo *sub* 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

Ai fini della verifica dei dati del cliente e dell'esecutore persone fisiche, i destinatari effettuano il riscontro su un documento d'identità originale non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico.

Quando le persone di cui verificare i dati siano più di una – nel caso di cointestatari, di più esecutori – le verifiche dei dati possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

[10] Ovvero di soggetti diversi dal cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, dal titolare effettivo *sub* 2) del rapporto stesso.

2. I destinatari adottano misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo *sub* 2), alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione.

A tal fine, va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in via autonoma o dal o per il tramite del cliente – e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

3. Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, la verifica relativa al titolare effettivo *sub* 2) può essere effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità.

4. In tutti i casi sopra indicati il destinatario valuta, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico – commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti.

5. Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano:

a) i documenti di identità non scaduti tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per la verifica di cui sopra;

b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;

c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

6. I destinatari adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati. Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i destinatari adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo

esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello *status* di "rifugiato" o dello *status* di "protezione sussidiaria", ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007.

7. Si procede alla verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo ovvero dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ad eccezione dei casi seguenti:

i. la verifica dei dati sul titolare effettivo può avvenire successivamente all'instaurazione del rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica;

ii. la verifica dei dati sul cliente, sull'esecutore e sul titolare effettivo può avvenire dopo l'instaurazione del rapporto, qualora ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. In ogni caso la procedura è completata il più presto possibile dopo il primo contatto e comunque entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto; oltre tale termine il destinatario valuta se astenersi dalla prosecuzione del rapporto e se inviare una segnalazione di operazione sospetta, secondo quanto previsto nella Parte Seconda, Sezione IX. A titolo esemplificativo, rientrano in tali ipotesi il caso delle negoziazioni su strumenti finanziari, quando la rapida esecuzione della transazione esige un differimento del completamento della procedura di adeguata verifica.

Sezione VI. L'acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali.

1. I destinatari acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto.

La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio.

Vanno comunque acquisite le notizie concernenti:
- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e gli esecutori;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari.

Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base al rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo:
- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale;
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.

2. Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente.

L'estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo di rischio; oltre ai documenti sopra indicati, possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o altri soggetti.

3. I destinatari valutano se acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali, quando rilevino, secondo un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio.

Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza di mantenere aggiornato il profilo del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere che alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

I destinatari stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche. Tale pianificazione può utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex. d.lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.

Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuazione dell'operazione o alla chiusura del rapporto (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).

Sezione VIII. Gli obblighi di conservazione.

I destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, al fine di: a) dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; b) consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di qualsiasi altra Autorità competente; c) consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di:

- esecuzione dell'operazione occasionale;

- chiusura del rapporto continuativo.

I documenti devono essere prontamente disponibili, in formato cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorità competenti.

La conservazione dei documenti presso un'unica struttura, eventualmente individuata a livello di gruppo ovvero presso terzi, è consentita, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, *privacy*) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti stessi.

Sezione IX. Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica: l'obbligo di astensione.

1. Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alle Sezioni III, IV, V e VI della presente Parte, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 23, comma 1 del decreto antiriciclaggio).

2. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un'operazione in corso di realizzazione, essi pongono fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione.

In tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (cfr. art. 23, comma 1-*bis* del decreto antiriciclaggio).

3. In ogni caso, i destinatari valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

PARTE TERZA: MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Intermediari e altri soggetti.

1. E' prevista la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di fattispecie a basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, specificamente individuate dall'ordinamento.

Le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela si applicano quando il cliente rientra nelle seguenti categorie:

a) soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio;

b) uffici della pubblica amministrazione ovvero istituzioni e organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;

c) soggetti per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, abbia autorizzato l'applicazione, in tutto o in parte, di misure semplificate ai sensi dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio.

2. Nei casi indicati, i destinatari si attengono a quanto previsto nella presente Sezione ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i destinatari raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richieste per l'applicazione della presente Sezione.

I destinatari accertano l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. A titolo esemplificativo, i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio possono essere acquisiti consultando – anche tramite internet – gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA) ([11]).

3. Ove i destinatari dispongano di affidabili meccanismi e procedure proprie o di sistema (quali ad esempio il meccanismo di scambio di chiavi SWIFT) per il riconoscimento dei clienti e del personale degli stessi legittimato a rappresentarli nelle transazioni, essi possono utilizzare tali meccanismi e procedure anche ai fini dell'identificazione e della verifica dei dati relativi al cliente e all'esecutore.

4. I destinatari verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

[11] Si veda il sito internet http://mifiddatabase.esma.europa.eu/.

I destinatari conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata.

5. I destinatari si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'effettuazione dell'operazione o dalla costituzione del rapporto e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX), nei casi in cui:

- vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate;
- non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che consente l'applicazione della procedura semplificata – in base al giudizio dei destinatari, che si avvalgono, a tal fine, degli elementi di valutazione indicati nella Parte Prima, Sezione II;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo, una decisione di accertamento a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della terza direttiva antiriciclaggio; in tal caso, i destinatari delle presenti istruzioni non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio.

Sezione II. Prodotti e transazioni.

I destinatari sono esentati dall'effettuazione dell'adeguata verifica nel caso di prodotti e transazioni che rientrano nelle seguenti categorie (cfr. art. 25, comma 6, del decreto antiriciclaggio):

a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro;

e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

I destinatari non applicano l'esenzione e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica quando vi sia comunque il sospetto del coinvolgimento in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

PARTE QUARTA: OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Principi generali e casi tipici.

1. I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione del destinatario sulla base dei criteri di cui alla Parte Prima, Sezione II delle presenti istruzioni.

2. I casi di misure rafforzate specificamente previsti dal decreto antiriciclaggio sono i seguenti:

a) operatività a distanza (cfr. Sez. II);

b) persone politicamente esposte (cfr. Sez. III);

c) conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari (cfr. Parte Sesta, Sez. I).

Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte nei seguenti casi:

d) nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati (cfr. Sez. IV);

e) qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

f) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo l'anonimato). A tal fine, i destinatari si avvalgono delle informazioni sulle tipologie operative e sulle tendenze evolutive riguardanti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo pubblicati dalle competenti autorità nazionali e organizzazioni internazionali. I destinatari si avvalgono in particolare degli indicatori di anomalia delle operazioni potenzialmente sospette e dei modelli e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio, nonché delle tipologie indicate dal GAFI ([12]).

3. L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica. A titolo esemplificativo, possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari / conviventi / società / soggetti in affari con il cliente); possono essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto; possono essere aumentate l'intensità e la frequenza

[12] Si fa rinvio ai relativi siti (http://www.bancaditalia.it/UIF; http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/).

del monitoraggio nel controllo continuo (si fa rinvio alle parti delle presenti istruzioni indicate nella nota contenuta nella Sez. II della Parte Prima).

Sezione II. Operatività a distanza.

1. Rientra in tale ambito l'operatività svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso i destinatari; nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore.

L'operatività a distanza realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica (ad esempio, *Internet banking* e *phone banking*) richiede una specifica attenzione da parte dei destinatari, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto sia con il cliente che con i soggetti eventualmente incaricati dal medesimo. Il progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet può inoltre accrescere il rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica, compromettendo gravemente l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale.

2. Gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) quando l'identificazione e la verifica siano state già effettuate in relazione a un rapporto in essere, secondo quanto previsto nell'ultimo capoverso della Parte Seconda, Sezione II;

b) qualora il destinatario si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e segg. del decreto antiriciclaggio (cfr. Parte V "Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica");

c) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono, a meno che ricorrano circostanze a ciò ostative, come ad esempio nel caso in cui la documentazione dispositiva, ove prevista, non sia stata sottoscritta dal cliente o dal soggetto autorizzato a rappresentarlo (esecutore);

d) qualora il destinatario acquisisca uno o più dei seguenti documenti da cui risultino i dati identificativi e le altre informazioni richieste ai fini dell'adeguata verifica:
   - atti pubblici, scritture private autenticate;
   - certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   - una dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

e) ove i destinatari effettuino l'identificazione e la verifica dei dati relativi al cliente e all'esecutore attraverso i meccanismi e le procedure indicati nella Parte Terza, Sezione I, paragrafo 3.

3. Nei casi diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, i destinatari sono tenuti ad acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia – acquisita tramite fax, a mezzo posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un documento di identità non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

4. Nei casi indicati al n. 3, i destinatari provvedono a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (*welcome call*); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri *in loco*, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

5. Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerga la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).

Sezione III. Persone politicamente esposte (PEPs) e persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.

Le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche sono considerati a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono a loro legate (ad esempio in virtù di rapporti d'affari).

La qualificazione come PEPs assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.

Ciascun intermediario definisce le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; l'intensità e l'estensione delle verifiche vanno rapportate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richieste, secondo il principio di proporzionalità. Al fine di individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i destinatari, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, *database* di natura commerciale.

Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo sono autorizzati dal Direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente ovvero da persona appartenente all'alta direzione a ciò delegata (ad es. Direttore centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o servizio bancario richiesto). I soggetti cui è demandata l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti decidono in merito all'eventuale successiva perdita dello *status* di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

I destinatari delle presenti istruzioni, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.

Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con PEPs, i destinatari adottano misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine, con grado di approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, acquisiscono una specifica attestazione del

cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.

Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da più basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilità degli stessi, non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).

I destinatari definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i destinatari applicano le previsioni della presente Sezione, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. raccomandazione n. 12 del GAFI).

Sezione IV. Operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati.

Nel caso in cui disponga di elementi informativi tali da ritenere che il cliente stia effettuando un'operazione di versamento di contanti, strumenti finanziari o altri valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, provenienti da uno Stato estero, comunitario o extracomunitario, il destinatario è tenuto ad acquisire copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195.

Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire copia della predetta dichiarazione, il destinatario non dà corso all'operazione e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).

Sezione V. Operatività con banconote di grosso taglio.

L'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

Per altro verso, il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali.

Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari

superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio ([13]).

In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).

[13] Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto antiriciclaggio, il trasferimento di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro può essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e, con le riserve stabilite dal medesimo articolo, dagli istituti di pagamento.

PARTE QUINTA: ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità.

L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela può essere demandato a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità in capo al destinatario tenuto all'osservanza di detti obblighi.

Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività (identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dei dati relativi ai medesimi, acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e delle operazioni occasionali).

Ai fini delle presenti istruzioni, rientrano tra i soggetti terzi:

a) soggetti che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica (art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio):

   1) intermediari nazionali di cui all'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi terzi equivalenti;

   2) enti creditizi e finanziari comunitari;

   3) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi terzi equivalenti.

   Resta fermo che gli obblighi di adeguata verifica non possono essere assolti da uno dei citati soggetti al quale il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui alla Parte Terza, Sezione I, in applicazione delle previsioni ivi indicate.

b) soggetti che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e l'acquisizione di copia dei documenti di identità originali:

   1) intermediari assicurativi operanti nel ramo vita, mediatori creditizi e agenti richiamati nell'art. 30, comma 7, del decreto antiriciclaggio;

   2) collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto di intermediari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all'attività istituzionale degli intermediari medesimi (cfr. art. 30, comma 8, del decreto antiriciclaggio). La convenzione deve specificare gli obblighi da assolvere in materia di identificazione e le modalità e i tempi di adempimento, ivi inclusi i tempi di trasmissione delle informazioni all'intermediario, nonché la responsabilità del collaboratore per il non corretto svolgimento dell'attività assegnatagli.

      In particolare, si tratta dei collaboratori esterni che propongono, in nome e per conto di intermediari, la sottoscrizione di contratti relativi al credito al consumo ovvero di contratti di *leasing* o di *factoring* o di emissione di moneta elettronica.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

Ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio, nei casi di rapporti di esternalizzazione o di agenzia, la presente Parte non si applica al fornitore del servizio esternalizzato o all'agente che siano considerati, ai sensi del contratto, parte integrante del destinatario e quindi equiparati, ai fini delle presenti istruzioni, ai dipendenti di quest'ultimo ([14]).

Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi.

1. Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio).

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

Al fine di standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, l'intermediario responsabile può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.

2. L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;

c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dell'intermediario responsabile (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la lettera b) ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dell'intermediario responsabile dell'adeguata verifica).

3. L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

4. Ai fini dell'identificazione del cliente, l'attestazione può essere resa attraverso:

[14] Ai fini delle presenti istruzioni, i promotori finanziari sono equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria attività.

a) la trasmissione di un bonifico che sia eseguito a valere su un conto per il quale cliente è stato identificato di persona e che contenga il codice identificativo assegnato al cliente dall'intermediario che deve effettuare l'identificazione a distanza. In tal caso, tale intermediario riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegna il codice identificativo al cliente medesimo, che questi comunica alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, verifica la corrispondenza dei dati identificativi e riporta il codice nel bonifico inviato all'intermediario unitamente ai suddetti dati identificativi;

b) l'utilizzo di una carta di pagamento, emessa da un intermediario presso cui il titolare è stato identificato di persona, secondo le modalità di seguito indicate:
   - il cliente richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo all'intermediario che deve identificare a distanza, fornendo i propri dati identificativi e quelli della propria carta di pagamento;
   - l'intermediario addebita la carta di pagamento per un importo concordato con il cliente, inviando all'emittente della carta di pagamento apposito ordine corredato di un codice identificativo, nonché dei dati identificativi del cliente;
   - l'emittente della carta di pagamento verifica la corrispondenza dei dati identificativi e comunica al cliente il suddetto codice identificativo;
   - il cliente comunica tale codice all'intermediario che deve identificare a distanza.

5. Spetta all'intermediario responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:
- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora l'intermediario si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, come meglio indicato nella Parte Seconda, Sezione IX).

6. Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, l'intermediario responsabile deve:
- definire le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuare i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

PARTE SESTA: RAPPORTI E OPERAZIONI TRA INTERMEDIARI. FATTISPECIE PARTICOLARI

Sezione I. Adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari.

1. I destinatari applicano misure rafforzate nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando questi ultimi instaurano rapporti continuativi costituiti da conti correnti di corrispondenza ovvero conti di passaggio. Una particolare attenzione è posta dai destinatari nell'ipotesi in cui i clienti dell'intermediario insediato in uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente abbiano accesso diretto ai predetti conti di passaggio. Le misure rafforzate devono essere applicate anche per i conti correnti di corrispondenza intrattenuti dai destinatari per il tramite di proprie succursali o filiazioni insediate in Stati extracomunitari.

Le misure rafforzate prevedono almeno quanto segue:

a) l'acquisizione di informazioni idonee a individuare gli assetti proprietari dell'ente corrispondente e la qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio cui l'ente corrispondente è sottoposto;

b) l'acquisizione, presso l'ente corrispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività svolte, anche con riferimento ai servizi prestati dall'ente corrispondente ai propri clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;

c) nel caso in cui l'operatività dell'ente corrispondente sia effettuata per conto di clienti dello stesso, i destinatari devono assicurarsi, anche con verifiche a campione, che l'ente corrispondente assolva gli obblighi di adeguata verifica della propria clientela e possa fornire al destinatario, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi. Va acquisita una espressa dichiarazione dell'ente corrispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;

d) l'autorizzazione – per l'apertura di ciascun conto corrente di corrispondenza o di passaggio – del Direttore generale ovvero di una persona che svolga una funzione equivalente ovvero di persona appartenente all'alta direzione a ciò delegata (ad es. Direttore centrale preposto alla linea di *business* cui appartiene il prodotto o servizio richiesto);

e) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi.

2. I destinatari applicano le prescrizioni indicate nel paragrafo 1 ai rapporti assimilabili ai conti di corrispondenza e ai rapporti assimilabili ai conti di passaggio.

3. Il destinatario acquisisce informazioni sul soggetto per conto del quale un intermediario creditizio o finanziario insediato in uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente presenti richiesta di conversione di banconote denominate in una o più valute il cui corso legale sia cessato.

4. Nei casi indicati nei paragrafi da 1 a 3, qualora il destinatario non sia in grado di assicurarsi della sussistenza delle condizioni ivi specificate, non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).

Sezione II. Rapporti di clientela con destinatari intermediati da altri destinatari.

1. Nei casi in cui il rapporto del destinatario è intermediato da altri destinatari (come, ad esempio, per lo svolgimento dei servizi di investimento e di gestione collettiva per conto dei clienti), si applica la presente Sezione; per quanto non disciplinato si fa rinvio alle pertinenti disposizioni delle presenti istruzioni.

2. L'intermediario ("committente"), nei rapporti con un altro destinatario delle presenti disposizioni ("controparte"), può agire su mandato e nell'interesse di propri clienti, richiedendo l'effettuazione di un'operazione per loro conto.

2.1. In tali casi, l'investitore istituisce una relazione di clientela con l'intermediario committente; con riguardo a tale relazione, l'intermediario committente provvede a effettuare l'adeguata verifica del cliente secondo le disposizioni applicabili.

2.2. Per quanto concerne il destinatario controparte, risulta pregiudiziale stabilire, al fine di definire il regime applicabile, il ruolo e la posizione dell'intermediario committente che agisce per conto del proprio cliente.

In particolare, possono distinguersi i casi seguenti:

I) l'intermediario committente agisce in proprio, quale controparte diretta dell'altro destinatario, avendo, ad esempio, ricevuto dal proprio cliente mandato a gestirne il patrimonio o comunque a effettuare una o più operazioni di investimento ([15]);

II) l'intermediario committente agisce in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra il proprio cliente e l'altro destinatario.

Nel caso sub I), l'intermediario committente riveste la posizione di cliente dell'altro destinatario e, in quanto agisce nell'interesse dell'investitore, quest'ultimo assume la posizione di titolare effettivo *sub* 1).

Per quanto concerne il destinatario controparte, occorre distinguere due ipotesi:

a) ricorrono le condizioni per l'applicazione del regime di adeguata verifica semplificata, sussistendo un basso rischio di riciclaggio. In tal caso, si applica la Parte Terza, Sezione I e, conseguentemente, il destinatario controparte non è tenuto all'adeguata verifica nei confronti del titolare effettivo *sub* 1) (investitore);

[15] Rientra in tale caso la fattispecie dell'intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento che partecipa a un fondo (partecipante formale) in nome proprio e per conto del cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato senza rappresentanza, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del TUF. Sul punto, si veda il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato dalla Banca d'Italia con Provvedimento dell'8 maggio 2012 (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.2.1 del citato Regolamento).

b) non ricorrono le condizioni per l'applicazione del regime di adeguata verifica semplificata. Il destinatario controparte deve identificare il titolare effettivo *sub* 1) (investitore) nell'ambito delle misure ordinarie o rafforzate di adeguata verifica che ha valutato di adottare, salva la scelta di astenersi e ferma restando l'eventuale segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX). Se l'intermediario appartiene ad uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente, si applica la Parte Sesta, Sezione I.

Quanto precede si applica anche all'ipotesi in cui l'intermediario committente costituisca un rapporto continuativo per conto di un proprio cliente (ad esempio, l'apertura di un rapporto da parte di una società fiduciaria per conto di un fiduciante); in tal caso, secondo quanto indicato nelle lettere a) e b), ove non si applichino gli obblighi semplificati di adeguata verifica, il destinatario controparte deve identificare il cliente dell'intermediario committente (fiduciante).

Nel caso sub II), la relazione si instaura direttamente tra investitore, in qualità di cliente, e il destinatario controparte.

Nel caso di costituzione di un rapporto continuativo o di esecuzione di un'operazione riconducibile a un rapporto continuativo instaurato con il destinatario controparte, quest'ultimo è tenuto ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica ordinaria, sempre che non ricorrano altre condizioni per l'adeguata verifica semplificata ovvero non sussistano i presupposti per l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica. Laddove vi siano i requisiti, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente da parte del destinatario controparte può essere da questi demandato a un soggetto terzo, che può essere rappresentato dall'intermediario committente, secondo quanto previsto nella Parte Quinta.

Nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con il cliente e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione occasionale ([16]).

Nel caso delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 4, del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto antiriciclaggio, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario con il quale l'operazione è intercorsa, anche se l'operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari.

3. Nel caso in cui un destinatario ("controparte") dia mandato a un altro destinatario ("collocatore") di istituire il rapporto o effettuare l'operazione con il cliente investitore, si riproduce la fattispecie indicata al precedente paragrafo 2.2, *sub* II. La relazione di clientela (costituzione del rapporto o effettuazione dell'operazione) si instaura direttamente tra il destinatario controparte e l'investitore, assumendo il collocatore una mera posizione di intermediazione, al pari dell'intermediario committente *sub* II. Pertanto, l'adeguata verifica del cliente compete al destinatario controparte. Il collocatore è tenuto all'adeguata verifica con riferimento al rapporto che instaura con il cliente investitore, analogamente a quanto avviene per l'intermediario committente di cui al precedente paragrafo 2.

[16] Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla consegna di assegni circolari da parte di banche diverse da quella che emette il titolo.

PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per quanto concerne i rapporti continuativi, esse si applicano a tutti quelli in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

ALLEGATO 1

Individuazione del titolare effettivo sub 2) (cfr. art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio).

1. Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.

La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del TUF. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.

In linea con la previsione del citato Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo *sub* 2)). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

2. Qualora il cliente dell'intermediario sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ([17]) si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:

[17] Le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell'art. 199, comma 2, TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui alla Parte terza, Sezione I.

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:
a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi *sub* 1) del rapporto o dell'operazione;
a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi *sub* 2);

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi *sub* 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

3. Per le fondazioni e i *trust*, il titolare effettivo va individuato:

a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il *trust*;

b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*;

c) e, se diverso, in ciascun *trustee* del *trust*, se non già identificato.

4. Quando il cliente è un'organizzazione *non profit*, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).

5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti ([18]), il titolare effettivo va individuato:

a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;

b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

[18] Ad esempio, quando il cliente sia un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, ecc.) o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura.

13A03635

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013.

Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'art. 37, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con la Consob e l'Ivass;

Sentita l'Unità di Informazione Finanziaria;

Adotta:

l'accluso provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Roma, 3 aprile 2013

Il Governatore: VISCO

Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) "*direttiva*", la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) "*decreto antiriciclaggio*", il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

c) "*codice in materia di protezione dei dati personali*", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) "*TUB*", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

e) "*TUF*", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

f) "*CAP*", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

g) "*UIF*", l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio;

h) "*destinatari*", i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1;

i) "*attività istituzionale*", l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica;

j) "*gruppo*", il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le società di cui all'articolo 2359 del Codice Civile;

k) "*rapporto continuativo*", un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione ovvero una prestazione professionale resa dai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio;

l) "*operazione*", la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere;

m) "*operazione frazionata*", un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

n) *"operazione occasionale"*, un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
o) "*mezzi di pagamento*", il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
p) *"carte di pagamento",* carte di debito, carte di credito e carte prepagate ovvero ogni altra carta che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
q) "*tasso di cambio*", il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;
r) "*cliente*", il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
s) "*esecutore*", il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
t) "*titolare effettivo*", 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo *sub* 1"); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, "titolare effettivo *sub* 2");
u) "*dati identificativi*", il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale[1] o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale[2];
v) *"archivio unico informatico*", un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
w) "*pubblica amministrazione*", tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
x) *"provvedimento sull'adeguata verifica"*, il provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio.

[1] Ai fini del presente Provvedimento, nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall'Autorità italiana, ove rilasciato.
[2] Vale quanto precisato nella nota 1.

Art. 2
(Destinatari e obblighi applicabili)

1. Il presente provvedimento si applica a:
   a) banche;
   b) Poste Italiane S.p.A.;
   c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
   d) istituti di pagamento (IP);
   e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
   f) società di gestione del risparmio (SGR);
   g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
   h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
   i) agenti di cambio;
   j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
   k) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
   l) società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF;
   m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
   n) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
   o) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF);
   p) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
   q) soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
   r) soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio;
   s) operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I destinatari sono stati indicati sulla base delle modifiche apportate al d. lgs. 231/2007 dall'art. 27 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141. In relazione al regime transitorio, il presente provvedimento si applica ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del d. lgs. 141/2010, fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dal titolo III del citato decreto n. 141/2010.

2. I destinatari, a eccezione di quelli indicati alle lettere p) e q), devono istituire l'archivio unico informatico per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni. I soggetti indicati alle lettere n), p) e q) utilizzano modalità semplificate di registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari nonché a ogni prestazione professionale svolta

dalle società indicate al comma 1, lett. r). Non rientrano nell'attività istituzionale le incombenze relative all'organizzazione e all'amministrazione interna del destinatario.

4. L'archivio unico informatico può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati ai sensi del comma 5 ovvero operazioni di cui all'art. 10.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. L'interrogazione di tali archivi deve garantire la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità delle registrazioni prima della modifica.

6. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, i destinatari devono istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'archivio unico informatico e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori per garantire gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

7. I destinatari acquisiscono i dati rilevanti per la registrazione ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF. I destinatari rendono disponibili alle autorità competenti le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

8. I destinatari predispongono gli opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'archivio unico informatico al fine di assicurarne la riservatezza.

Art. 3
(Rapporti continuativi)

1. Gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore.

2. Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da "*conti*", da "*depositi*" o da "*altri rapporti continuativi*" e i rapporti continuativi che si instaurano in relazione alla ricezione di un incarico o mandato rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

a) il termine "*conti*" include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);
b) il termine "*depositi*" comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;
c) l'espressione "*altri rapporti continuativi*" va riferita, a titolo esemplificativo, a:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
- rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari;
- emissione e gestione di carte di pagamento. Il rapporto continuativo va riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati;
- l'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico come definita dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29;
- la prestazione di servizi di investimento di cui agli artt. 1 e 33, comma 2, lettera e-bis), del TUF;
- la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- la sottoscrizione di polizze di pegno;
- l'amministrazione fiduciaria di beni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- l'acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l'importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

3. La presenza di uno o più rapporti di delega a operare su un rapporto continuativo va rilevata con una o più registrazioni autonome secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

4. Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:
- la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- l'investimento in strumenti finanziari derivati;
- l'investimento in pronti contro termine;
- la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;
- l'emissione di carte di debito e di credito da parte di banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL e IP accessorie al conto di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;
- l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;
- l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;
- i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.

5. I destinatari possono avvalersi della facoltà di non procedere all'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato.

6. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano i commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 4
(Operazioni)

1. Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.

2. I destinatari registrano anche le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto antiriciclaggio sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto medesimo.

3. Gli obblighi di registrazione sussistono, altresì, per le banche, Poste Italiane S.p.A., IP e IMEL quando intervengono nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 15.000.

4. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

5. Il presente articolo non si applica alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r).

Art. 5
(Operazioni frazionate)

1. Le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia; gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate

2. I destinatari devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.

3. Il presente articolo non si applica alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r).

PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I
REGISTRAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

Art. 6
(Criteri di registrazione)

1. La registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale il rapporto è incardinato, ancorché il rapporto sia stato instaurato per il tramite di altri destinatari (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione II).

2. La registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, ancorché l'operazione sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione II).

3. La registrazione di operazioni occasionali è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente, ancorché l'operazione non intercorra con il destinatario stesso, ma, per il tramite di quest'ultimo, con un altro destinatario (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione II).

4. La registrazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 4, del presente provvedimento, è effettuata dal destinatario con il quale l'operazione è intercorsa, ancorché l'operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione II).

5. Nei casi previsti nei commi precedenti, resta fermo che gli altri destinatari eventualmente intervenuti, diversi dal destinatario con il quale il rapporto è stato incardinato o l'operazione è intercorsa, provvedono alle registrazioni di propria pertinenza in relazione ai rapporti intercorsi con il cliente (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione II).

6. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la registrazione dell'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

7. Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

8. Qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario residente intervenuto nell'operazione.

9. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a m), o) e s), i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico.

10. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere n), p) e q), i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione.

11. Nei casi previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione, anche per il tramite degli altri soggetti di cui all'art.11, comma 3 del decreto antiriciclaggio intervenuti nell'operazione.

Art. 7
(Dati e informazioni da acquisire e registrare)

1. Ai fini dell'obbligo di registrazione sono da inserire nell'archivio unico informatico i seguenti dati e informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi, la data, il punto operativo in cui è stato instaurato, il numero del rapporto, l'attività economica, i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto;

b) con riferimento all'operazione, la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione, l'importo, il numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente, i dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore, i dati identificativi di eventuali titolari effettivi sub 1);

c) con riferimento ai legami di cui all'art. 9, comma 2, la data, i dati identificativi del cliente o del soggetto per conto del quale un'operazione è effettuata, i dati identificativi dei titolari effettivi sub 2).

2. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale del beneficiario e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero del beneficiario nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario che effettua l'accredito dell'importo o il pagamento al soggetto beneficiario.

3. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento, le informazioni aggiuntive da registrare rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale dell'ordinante e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero dell'ordinante nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario presso il quale l'ordine è stato disposto.

4. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per "*data*", con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso uno dei destinatari del provvedimento ovvero presso altri soggetti di cui all'art. 11, comma 3 del decreto antiriciclaggio;

b) per "*causale*", la tipologia dell'operazione in base al codice "*causale analitica*" attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'allegato n. 1;

c) per "*importo*", l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.

5. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano esclusivamente il comma, 1 lett. a) e c).

Art. 8
(Modalità di registrazione)

1. I destinatari registrano le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nell'allegato n. 1 Causali analitiche.

2. Le informazioni acquisite ai fini dell'obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite nell'archivio unico informatico e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cui all'art. 7 comma 4, lettera a).

3. Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.

4. Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

6. Nella registrazione delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposita valorizzazione di un campo specifico, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al tasso di cambio di effettiva negoziazione ovvero, in assenza di negoziazione, al tasso di cambio del giorno dell'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa.

7. Le operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Devono comunque essere registrati i dati identificativi di chi esegue l'operazione.

8. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano esclusivamente i commi 2 e 4.

Art. 9
(Registrazione del titolare effettivo)

1. L'eventuale titolare effettivo sub 1) va rilevato nel "tipo informazione 9" secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

2. Quando il cliente o il soggetto per conto del quale è effettuata un'operazione è un'entità diversa da persona fisica, il titolare effettivo *sub* 2 di tale entità va rilevato con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'entità controllata o posseduta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

3. Per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), i destinatari, con le modalità indicate negli standard tecnici, procedono:

a) in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l'operazione nel "tipo informazione 9";
b) in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferito il rapporto nel "tipo informazione 9".

4. Nel caso di operatività con enti creditizi o finanziari insediati in Stati extracomunitari (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione I) ove il destinatario lo ritenga necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, sono registrati i dati del soggetto per conto del quale l'ente creditizio o finanziario svolge l'operatività, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 10
(Deroghe agli obblighi di registrazione)

1. I destinatari non procedono alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con i soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere da a) a d) del decreto antiriciclaggio e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio. La deroga non opera per le operazioni indicate nella parte VI, sezione I del provvedimento sull'adeguata verifica.

2. Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dai destinatari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.

3. Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni nei quali le risorse della clientela sono investite.

Art. 11
(Modalità semplificate di registrazione)

1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. registra in archivio unico informatico i rapporti continuativi, compresi i dati dell'eventuale titolare effettivo e le operazioni, relativamente a finanziamenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 25 e 26 del decreto antiriciclaggio ovvero a erogazioni di fondi che non siano effettuate per conto dello Stato. Poste Italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

2. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettere p) e q) possono adempiere agli obblighi semplificati di registrazione mediante il riversamento mensile delle informazioni, di cui ai commi successivi, in un archivio dedicato predisposto con strumenti di informatica anche diretta. Devono comunque essere previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati nonché la possibilità di trarre, con apposite interrogazioni,

informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità della registrazione prima della modifica.

3. I soggetti disciplinati dall'art. 112 del TUB registrano i rapporti continuativi relativamente alle garanzie rilasciate ai richiedenti, indicando l'eventuale presenza di titolari effettivi. I destinatari che erogano fondi a favore di soggetti garantiti dai Confidi, comunicano a questi ultimi, entro trenta giorni, i dati relativi all'estinzione del finanziamento.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), registrano le operazioni che, cumulativamente a seguito di frazionamento, sono di importo pari o superiore a € 15.000 avendo a riferimento il tasso di cambio di effettiva negoziazione.

Art. 12
(Caratteristiche, tenuta e gestione dell'archivio unico informatico)

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ciascun destinatario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal presente provvedimento e dai relativi allegati.

2. Per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, i destinatari possono avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso e ferme restando le responsabilità previste dalla legge. L'incarico può essere, altresì, conferito a un altro destinatario. In ogni caso deve essere assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto, anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware.

3. I destinatari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizio, per la tenuta e la gestione del proprio archivio anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto antiriciclaggio. Devono essere, comunque, garantite la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun destinatario e la possibilità di ottenere evidenze aziendali integrate.

4. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico, ovvero negli archivi di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

TITOLO II
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13
(Protezione dei dati e delle informazioni)

1. Agli obblighi di registrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Nella tenuta dell'archivio unico informatico, i destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14
(Variazioni di dati e di coordinate)

1. Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

2. La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

4. Configura l'ipotesi di cui al comma precedente anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

5. In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

6. L'applicazione della procedura ordinaria di adeguata verifica a un cliente, già sottoposto agli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio, comporta la registrazione di

apertura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta. L'applicazione degli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica ordinaria, comporta la registrazione di chiusura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

Art. 15
(Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione)

1. I soggetti cedenti dipendenze o rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.

2. In caso di scissione, il destinatario che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate. Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attività trasferisce il proprio archivio unico off-line alla UIF entro i successivi sei mesi.

3. In caso di fusione, il destinatario che cessa l'attività deve registrare, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

4. Nei casi previsti ai commi precedenti i destinatari cui sono trasferiti i rapporti continuativi e le relative deleghe e legami devono eseguire, entro i successivi tre mesi, apposite registrazioni di apertura, indicando la codifica relativa alla variazione intervenuta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Fino alla chiusura dei rapporti di cui ai commi precedenti, i destinatari possono continuare a registrare le operazioni negli archivi unici informatici preesistenti la trasformazione societaria.

6. I destinatari che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi del presente provvedimento registrano la chiusura dei rapporti entro tre mesi e assicurano la disponibilità delle informazioni contenute nell'archivio per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, i destinatari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi sei mesi. Nel caso in cui nell'AUI siano presenti codici di connessione con l'anagrafe, questi ultimi devono essere sostituiti dai dati anagrafici corrispondenti. I destinatari non devono trasmettere le registrazioni rettificate.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
(Disposizioni finali)

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire da tale data.

ALLEGATO N. 1

CAUSALI ANALITICHE

Ciascun destinatario registra le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nel provvedimento e delle presenti istruzioni secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari.

Tabella 1	Banche e Poste Italiane S.p.A.
Tabella 2	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
Tabella 3	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR) e agenti di cambio
Tabella 4	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
Tabella 5	Società fiduciarie richiamate dall'art. 199 del TUF
Tabella 6	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 delTUB
Tabella 7	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Tabella 8	Istituti di Pagamento
Tabella 9	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
Tabella 10	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Tabella 11	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
Tabella 12	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB (microcredito).
Tabella 13	Soggetti disciplinati dall'articolo 112 del TUB (confidi).
Tabella 14	Cassa Depositi e Prestiti

PARTE I – BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane S.p.A.. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa contenute. L'attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui l'operazione a valere su conti correnti o conti analoghi (quali i conti carta) ("*operazioni eseguite su conto*") ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non transitano su rapporti continuativi ("*operazioni eseguite per cassa*"). Le operazioni del primo tipo dovranno avere valorizzato l'attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

TABELLA 1 – Causali analitiche per banche e Poste Italiane S.p.A.

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
F1	Incasso assegno circolare altro intermediario	D
F2	Incasso assegno circolare stesso intermediario	D
F3	Cambio assegni tratti su altro intermediario	D
F4	Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	D
A2	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	D
03	Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	A
D1	Versamento di contante	A
52	Prelevamento con moduli di sportello	D
G1	Versamento assegni tratti su altro intermediario	A
G2	Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	A
G3	Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	A

G4	Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	A
G5	Versamento titoli di credito e contante (residuale)	A
13	Addebito per estinzione assegno	D
G7	Versamento assegno circolare altro intermediario	A
G8	Versamento assegno circolare stesso intermediario	A
10	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D
33	Emissione assegni di traenza	D
51	Emissione assegni turistici	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
06	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	A
07	Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	A
59	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico	A/D
09	Incasso tramite POS	A
27	Emolumenti	A/D
50	Pagamenti diversi	A/D
54	Incassi diversi	A/D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A/D
58	Esecuzione di reversali	A/D
31	Effetti ritirati	A/D
46	Incasso di mandato di pagamento	A/D
43	Pagamento tramite POS	D
39	Disposizione per emolumenti	D
29	Accredito o incasso RI.BA	A/D
30	Accredito o incasso effetti al S.B.F.	A/D
56	Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	A/D
64	Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	A/D
48	Bonifico in arrivo	A
AA	Bonifico dall'estero	A
26	Bonifico in partenza	D
AA	Bonifico per l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante	D
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A/D
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A/D
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A/D
24	Incasso di documenti su Italia	A/D
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	A/D
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	A/D
53	Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	A/D
25	Pagamento di documenti su Italia	A/D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A/D
BI	Erogazione finanziamento import	A/D
BM	Erogazione finanziamento export	A/D
15	Rimborso finanziamenti	A/D
BL	Rimborso finanziamento import	A/D
BN	Rimborso finanziamento export	A/D
74	Pagamento canone leasing	A/D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A/D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A/D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	A/D
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A/D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A/D
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	A/D
BG	Rimborso pronti contro termine	A/D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A/D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A/D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A/D
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A/D
BS	Consegna titoli al portatore	A
BR	Ritiro titoli al portatore	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D

C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto	D
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	A
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	D
C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	A
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A/D
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	A/D
42	Effetti insoluti o protestati	D
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D
37	Insoluti RI.BA.	A/D
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D
32	Effetti richiamati	A/D
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U2	Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela	A
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A
DG	Cambio taglio banconote	A

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

D1 *Versamento di contante*: accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di banconote e/o monete metalliche. L'attributo A23 (Flag contante) deve assumere il codice <1> e l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo versato in contante. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento realizzate con contante virtuale, con l'attributo A23 (Flag contante) valorizzato a <0> e l'attributo B15 non valorizzato.

U1 *Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D.Lgs. 231/07*: va utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario conferisce/riceve a/da quest'ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste Italiane S.p.A..

F1 – F3 – G1 – G3 – G7 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su un intermediario diverso da quello che procede alla registrazione. Gli intermediari provvedono alla registrazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni.

F2 – F4– A2 – G2 – G4 – G8 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti sullo stesso intermediario che procede alla registrazione.

33 *Emissione assegni di traenza:* accoglie l'addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti l'assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, per cui vige l'esonero dalla registrazione nell'AUI di banche o Poste Italiane S.p.A., l'operazione viene registrata con apposite codifiche nell'AUI del soggetto richiedente (cfr., ad esempio, la tabella n. 2 per le imprese assicurative).

50 *Pagamenti diversi*: va utilizzata come causale residuale per i pagamenti.

***54** Incassi diversi:* va utilizzata come causale residuale per gli incassi.

***G3/G4** Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario)*: conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 15.000 o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 Prelevamento con moduli di sportello.

Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo pari o superiore a € 15.000, devono essere valorizzate le causali D1 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8 anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53. L'attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <0>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8).

***G5** Versamento di titoli di credito e contante*: va attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai € 15.000. Deve essere riportato nell'attributo A22 (flag frazionata) il valore <1>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante.

***A2** Incasso proprio assegno*: accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. La registrazione dell'addebito per estinzione dell'assegno non va effettuata.

***F3** Cambio assegni tratti su altro intermediario*: deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno emesso all'ordine <me medesimo> a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

***F4** Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario*: deve essere valorizzata nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che esegue la registrazione. Deve essere effettuata anche la registrazione dell'addebito per estinzione assegno.

***DB/DC** Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro*: devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

***DG** Cambio taglio biglietti*: va utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello.

***AA** Bonifico da/per l'estero*: va utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l'esatta indicazione in archivio unico informatico dell'ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi.

***AF** Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario*: va utilizzata per il trasferimento di fondi tra conti della clientela presso il medesimo intermediario indipendentemente dalla loro intestazione. Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due distinte registrazioni aventi

come nominativo, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario. Le registrazioni dovranno inoltre contenere tutte le informazioni previste dall'articolo 7 del provvedimento.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

D6/D7 *Accredito - incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

BG/BH *Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine:* vanno utilizzate per l'operatività in pronti contro termine. La registrazione deve essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.

BR/BS *Ritiro/Consegna titoli al portatore*: vanno attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere valorizzate contestualmente alla registrazione dell'operazione principale da cui conseguono.

D8 *Estinzione polizze assicurative ramo vita*: deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto.

D9 *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: va utilizzata anche per la registrazione dei premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di €. 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Bonifici

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola registrazione dell'operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta e non anche la registrazione dell'operazione di cambio valuta.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 15.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire un'unica registrazione, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi".

Carte prepagate/moneta elettronica

Per la registrazione delle operazioni a valere su carte prepagate, ivi comprese quelle effettuate con moneta elettronica, si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali dei bonifici.
Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le causali relative al versamento o prelevamento di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> e l'attributo B15 pari all'importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di banconote e/o monete metalliche.

Operazioni in titoli

Si registrano l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento si registrano per i soli titoli al portatore.
Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al portatore, C6 o C5.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore le due registrazioni andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.

Prestiti d'uso

Fermo restando l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell'archivio unico informatico. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

Valorizzazione del contante

Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a <1> e il relativo importo va inserito nell'attributo B15. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l'intero importo della transazione.
Si precisa, inoltre, che le operazioni di prelevamento/versamento di contante effettivo devono sempre valorizzare l'attributo A23 (flag contante) con il codice <1>, anche se effettuate per il tramite di società di servizi o di trasporto valori.

Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

Si registrano l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 15.000 con le causali BJ/BK.
Vanno altresì registrate le operazioni di pagamento delle commissioni
Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del gestore nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate. Si precisa, di contro, che vanno registrate le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del cliente nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio.

Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.
Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.
La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.
Gli obblighi di registrazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero (fondi e SICAV) sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del Provvedimento.

Operazioni di finanziamento in pool

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo di registrazione va assolto solo dagli istituti che intervengono nell'operazione. L'obbligo di registrazione non sussiste per le movimentazioni di mezzi di pagamento fra i partecipanti al pool, se destinatari ai sensi del provvedimento.

Operazioni di versamento in circolarità infragruppo

Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni di versamento presso sportelli di banche appartenenti allo stesso gruppo, la banca del punto operativo presso il quale è stata effettuata la transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa registrazione alla banca ove è incardinato il rapporto interessato.

Quest'ultima registra il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione indicando nel proprio archivio gli estremi della filiale (dell'altro intermediario) ove è avvenuto il versamento.

PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

1. Principi generali

Per gli intermediari diversi da banche e Poste Italiane S.p.A (*infra* destinatari non bancari), l'utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità operativa.

1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio, ivi compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la registrazione del mezzo di pagamento utilizzato.

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso.

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno "avere" alle operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno "dare" per le operazioni di deflusso.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati nel tipo record 8, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario non bancario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

1.2. Per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate.

Le operazioni vanno pertanto registrate nel seguente modo:

1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

   I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

   I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

2) le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario.

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno "avere" alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno "dare" per le operazioni di deflusso e disimpiego.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati nel tipo record 8, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

Le causali I3/I4 vanno utilizzate in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 15.000, poste in essere con l'intervento di banche, Poste Italiane, IP o IMEL.

2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

Va registrata l'apertura/chiusura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela e le commissioni vanno registrate con le causali relative ai mezzi di pagamento indicate nei principi generali.
Gli intermediari con un'operatività più complessa registrano tali operazioni nell'AUI anche con le causali BJ/BK e, per quanto riguarda le commissioni, con le causali 50/54

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del gestore nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidato non devono essere registrate. Si precisa, di contro, che vanno registrate le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del cliente nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio.

Nel caso in cui le SIM non detengano depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio di gestione si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore della SIM di gestione a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, la SIM di gestione non sarà tenuta a effettuare la registrazione delle movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale.

2-bis Gestione collettiva del risparmio

Si registrano le operazioni di sottoscrizione iniziale, successiva, rimborso parziale o totale effettuate dalla clientela, con le causali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa registrano tali operazioni nell'AUI anche con le causali BE/BF. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del Provvedimento, tutti i rapporti e le operazioni posti in essere dal gestore nella prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio non devono essere registrati (cfr anche Provvedimento recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, parte II, sezione II).
Vanno altresì registrate le operazioni di trasferimento di quote di fondi tra soggetti diversi

3. Prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Va registrata l'apertura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di afflusso/deflusso di mezzi di pagamento vanno registrate con le causali indicate nei principi generali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa registrano tali operazioni anche con le causali analitiche che evidenziano l'impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).

Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli possono essere registrate solo per gli importi effettivamente trasferiti.

Nel caso in cui le SIM non detengano depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore della SIM a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, la SIM non sarà tenuta a effettuare la registrazione delle operazioni.

Operazioni in titoli

Si registrano l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento si registrano per i soli titoli al portatore.
Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.

4. Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.
Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.
La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.
Gli obblighi di registrazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero (fondi e SICAV) sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del Provvedimento.

TABELLA 2 – Causali analitiche per imprese di assicurazione

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle imprese assicurative.

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e titoli di credito e contante*: va utilizzata nei casi in cui gli intermediari assicurativi dispongano un pagamento a mezzo titoli di credito, ovvero composito (titoli di credito e contante – in tal caso l'attributo B15 va valorizzato con l'importo in contante conferito) e nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

I4 *Deflusso disponibilità in contante, tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

48 *Bonifico in arrivo:* va utilizzata anche nei casi in cui i premi vengono pagati con rapporti interbancari diretti (RID).

U4 *Prelevamento contante < € 15.000*: va utilizzata per le operazioni di prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. La causale non forma oggetto di registrazione in AUI ma rileva solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Cambi di contraenza

In caso di cambio di contraenza di una polizza, si provvede a registrare l'estinzione del rapporto continuativo a nome del primo cliente e l'apertura di un nuovo rapporto continuativo a nome del nuovo cliente subentrante; le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con apposito indice di connessione.

TABELLA 3 - Causali per SIM, SGR e agenti di cambio

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante)	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto	D

I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

***I1** Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: la causale va utilizzata anche per la quota di contante –di importo inferiore a € 15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I3** Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I2** Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

***I4** Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A, .IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

***I5/I6** Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: I5/I6 vanno utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori.

***BE/BF** Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: vanno utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati. Le causali vanno utilizzate anche dalle SGR a operatività semplice per la registrazione del trasferimento di quote tra soggetti diversi.

***BB/BA** Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: vanno utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

***D6/D7** Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

***AF** Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza:* va utilizzata per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

C1/C2 *Trasferimento titoli al portatore tra dossier*: vanno utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

C3/C4 *Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto*: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

AA *Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero*: deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: vanno utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

50 *Pagamenti diversi*: va utilizzata per le operazioni di pagamento effettuate dai clienti, quali, ad esempio, le commissioni.

54 *Incassi diversi*: va utilizzata per le operazioni di incasso a favore dei clienti.

TABELLA 4 - Causali per SICAV

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL	A
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1/I3/48/AA devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV; la causale I1 va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a €15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I2/26/AA*:** devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I2** Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

***I4** Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

***I5/I6** Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: devono essere utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF.

***U3/U4** Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi distribuiti dalle SICAV, il pagamento deve essere registrato, come deflusso, con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.

TABELLA 5 - Causali per società fiduciarie

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
A7	Erogazione finanziamenti	D
15	Rimborso finanziamenti	A
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A
BG	Rimborso pronti contro termine	D
BZ	Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	A
BV	Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	D
D6	Accredito-incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito-pagamento per contratti derivati	A
H1	Sottoscrizione capitale per costituzione società	A
H2	Aumento capitale	A
H3	Rimborso capitale	D
H4	Finanziamento soci	A

H5	Rimborso finanziamento soci	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 *Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: la causale va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a €15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

I4 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: la causale va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

26/48 *Deflusso/afflusso disponibilità*: comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'"impiego" delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

A7/15 *Erogazione finanziamenti/Rimborso finanziamenti*: vanno utilizzate per i finanziamenti ottenuti/rimborsati per conto del fiduciante

D6/D7 *Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

H1/H2/H3: vanno utilizzate per le operazioni societarie di sottoscrizione del capitale per costituzione di società, aumento (o sottoscrizione di capitale di società già costituite) e rimborso del capitale, effettuate per conto del fiduciante.

H4/H5: vanno utilizzate per le operazioni di finanziamento/rimborso a favore di società partecipate per conto del fiduciante.

AF *Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari:* devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

C1/C2 *Trasferimento titoli al portatore tra dossier*: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

C3/C4 *Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto*: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

AA *Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero*: deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 6 - Causali per intermediari finanziari ex art. 106 del TUB

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
74	Pagamento canone leasing	A
15	Rimborso finanziamenti	A
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A

I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 *Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: la causale va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a €15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A*., IP *o IMEL*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I4 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL.*: la causale va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: le causali devono essere utilizzate dagli intermediari ex art. 106 del TUB per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da parte degli intermediari ex art. 106 TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.

D6/D7 *Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.
L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

26, 48 o AA *Disposizioni a favore, bonifico in arrivo o bonifico da/ verso l'estero*: vanno utilizzate anche per la registrazione delle operazioni di importo inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Nell'ambito dell'operatività "money transfer", le causali devono essere utilizzate per la rimessa dei fondi alla società che gestisce il circuito di pagamento internazionale, salve le eccezioni di cui all'articolo 10, comma 1, del provvedimento.

15 *Rimborso finanziamenti*: va utilizzata anche per registrare le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: vanno utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 7 - Causali per gli IMEL

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
I7	Afflusso mediante carte di credito	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
DO	Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
I0	Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

***I1/I3/48/I7/AA*:** vanno utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta elettronica.

***I2/26/AA*:** vanno utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta elettronica.

I3 *Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A.* o IP: deve essere utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l'emissione o la ricarica di moneta elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

AF *Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario*: in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, va registrato il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. Le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con l'apposito indice di connessione.

DO *Pagamento con utilizzo di moneta elettronica:* va utilizzata per le transazioni regolate mediante l'utilizzo di moneta elettronica.

U1 *Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D.Lgs. 231/07*: va utilizzata per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A o IP, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 8 - Causali per gli istituti di pagamento

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo assegni	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A o IMEL.	A
48	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento domestici	A
I7	Afflusso mediante carte di pagamento	A
AA	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento dall'estero	A
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di pagamento domestici	D
AA	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di addebitamento verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	D
49	Deflusso per utilizzo carte di pagamento	D
15	Rimborso finanziamento	A
A7	Erogazione finanziamento	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D. Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D. Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 Afflusso disponibilità per mezzo assegni***:*** deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda alimentare un conto di pagamento con assegni intestati ovvero girati per l'incasso all'istituto di pagamento.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A.*o IMEL: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia richiesto, per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A.o IMEL, il trasferimento di denaro contante in favore dell'Istituto di pagamento al fine di depositarlo sul conto di pagamento al medesimo intestato. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***48/*26** *Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento/addebitamento domestici:* vanno utilizzate per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un soggetto ubicato in Italia.

I7 *Afflusso mediante carte di pagamento*: va utilizzata per l'accreditamento del conto di pagamento del beneficiario di fondi connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

AA *Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento/addebitamento da/ verso l'estero* va utilizzata per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un soggetto ubicato su piazza estera.

I8 Afflusso *disponibilità mediante rimessa di fondi:* La causale va utilizzata in relazione al trasferimento fondi ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

AF *Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario*: va utilizzata in caso di trasferimento di disponibilità tra conti di pagamento intestati a soggetti diversi presso lo stesso istituto di pagamento, si registra il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del secondo soggetto. Le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con l'apposito indice di connessione.

***I9** Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi:* La causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento fondi senza l'utilizzo di conti di pagamento.

***45** Deflusso per utilizzo carte di pagamento*: va utilizzata per l'addebitamento del conto di pagamento connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

***I4** Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente intenda prelevare contante dal proprio conto di pagamento per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A. o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

***U3/U4** Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di contante, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 9 - Causali per le società di riscossione dei tributi

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
50	Pagamenti diversi	A
58	Esecuzione di reversali	A
59	Incasso di mandato di pagamento	D

TABELLA 10 - Causali per gli internet casino

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
L1	Afflusso di disponibilità mediante mezzi di pagamento	A
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Bonifico verso l'estero	D

MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REGISTRAZIONE

TABELLA 11 - Causali per i cambiavalute

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D

TABELLA 12 - Causali per i soggetti di cui all'art. 111 del TUB (microcredito).

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
A7	Erogazione finanziamento	D
15	Rimborso finanziamenti	A

TABELLA 13 - Causali per i soggetti di cui all'art. 112 del TUB (confidi)

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D

TABELLA 14 - Causali per la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
A7	Erogazione finanziamento	A
15	Rimborso finanziamenti	D

ALLEGATO N. 2

STANDARD TECNICI DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

INDICE

1) ASPETTI GENERALI

Vista la molteplicità di destinatari della normativa, alla luce della probabile diversificazione degli ambienti elaborativi presenti (hardware e software) e tenuto conto della diversità di esigenze in merito agli ulteriori utilizzi dei dati in oggetto, si è deciso di standardizzare principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;

2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;

3) le modalità di rettifica delle registrazioni;

4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;

5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
   a. i tempi della registrazione;
   b. la durata di conservazione delle informazioni;
   c. le modalità di alimentazione;

6) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma "standard", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);

7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari). Al riguardo, per particolari tipologie di intermediari, è richiesta la predisposizione di funzioni interattive di ricerca delle informazioni sui dati in linea mediante una pluralità di chiavi di ricerca;

8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);

9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato;

10) le modalità di trasferimento dell'archivio unico informatico alla UIF in caso di cessazione dell'attività.

2) CONTENUTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le novità richieste dall'evoluzione della normativa, sono state mantenute uniformi a quelle precedenti al fine di minimizzare gli oneri di aggiornamento delle procedure di alimentazione e di gestione dell'archivio da parte dei destinatari.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

2.1) OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un'operazione sono associati uno o più soggetti di questa categoria.
- l'**esecutore** (tipo informazione 8). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita in nome e per conto del cliente. A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- il **soggetto controparte** (tipo informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- **il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione (**tipo informazione 9). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti.

L'indicazione del titolare effettivo di un'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo va effettuata solo nel caso in cui il titolare effettivo dell'operazione sia diverso dal titolare effettivo del rapporto.

Nel caso di operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti i dati identificativi del cointestatario che esegue l'operazione vanno registrati nel tipo informazione 8.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la

lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG FRAZIONATA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL' INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DATI SULL'IMPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Esecutore (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto Controparte (tipo informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	C	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	

Soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza un'operazione (tipo informazione: 9). Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

2.2) RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- **l'esecutore** (tipo informazione 8), qualora diverso dal cliente. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- **nel caso previsto dall'art. 9, co. 3, lett. b) del provvedimento, il soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9). A un rapporto sono associati nessuno uno o più soggetti di questa categoria.**

L'apertura di un rapporto di delega richiede un'autonoma registrazione nella quale il delegato a operare figura nel tipo record 8, e nel tipo record 7 è riportato il cliente.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici del rapporto (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATA DI RIFERIMENTO				
A21 DATA DI DECORRENZA	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
DATI SUL RAPPORTO				
A41 RAPPORTO	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DIVISA DEL RAPPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Esecutore (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto (fiduciante) - persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione: 9). Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e "N" soggetti secondari è rappresentata tramite un legame con gli "N" soggetti secondari.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (tipo informazione 1);

- il **soggetto primario del legame:**

  1. **il cliente entità diversa da persona fisica -** (tipo informazione 7), **ovvero**
  2. **il soggetto entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza - in nome proprio – un'operazione -** (tipo informazione 9);
  3. **il fiduciante - entità diversa da persona fisica – per conto del quale la società fiduciaria (soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. o del provvedimento) instaura un rapporto continuativo** (tipo informazione 9)

  Rappresenta il soggetto del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;

- il **soggetto secondario del legame** (tipo informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame (es. titolare effettivo di una società). Ad un legame possono essere associati uno o più soggetti di questa categoria .

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici del legame tra soggetti (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATI DEL LEGAME				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
A DISPOSIZIONE	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Soggetto primario del legame:
Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto primario del legame:
Soggetto diverso da persona fisica (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto (tipo informazione: 9) **ovvero soggetto diverso da persona fisica per conto del quale il cliente effettua un'operazione**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto secondario del legame (tipo informazione: 6)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

3) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1) CRITERI GENERALI

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

3.2) INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo ai dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione 1) sia nei record relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 5, 7, 8 e 9).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati sull'operazione;
5 = dati sul soggetto controparte del cliente (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);
7 = dati sul cliente;
8 = dati sull'esecutore;
9 = dati sul soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza – in nome proprio – un'operazione.

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione, come previsto dall'art. 7, comma 4, lett. a) del provvedimento.

A22) Indicare 1 se l'operazione è stata inserita nel registro come possibile caso di frazionamento, 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.

A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0.

A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 1 < Causali analitiche >.

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento della UIF.

DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.

A32) Va indicato il codice PAESE previsto nella tabella I di cui all'allegato n. 3, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/ accreditamento da o verso intermediari residenti.
- A33.A) Codice CAB del comune.
- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Nel caso di un'operazione che movimenta un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica, "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante

A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e il cliente; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dal cliente; "2" = cointestatario; "3" =esecutore;).

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come «FRAZIONATE», un identico attributo di connessione. L'attributo va inoltre utilizzato per connettere le operazioni effettuate da un cliente in nome proprio ma per conto di una persona giuridica e l'apertura del legame tra detta persona giuridica e il suo titolare effettivo.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione (secondo la codifica di cui all'allegato n. 3). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8, 5 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C51 di connessione con le anagrafi.

Il Tipo informazione 7, comprende gli attributi riferiti al cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale il cliente stesso realizza un'operazione. I dati del cliente vanno inseriti nel tipo informazione 7.

Gli attributi C11, C21, C31 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

D11 – E11 – F11 – H11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:
- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – H13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – H14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14, e H14) sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, va indicato se conosciuto;
– D/E/F/H14.A) Codice CAB del comune.
– D/E/F/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/E/F/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15, e H15) sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – E16 – F16 – H15) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – E17 – H17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lett. v) del Provvedimento.
.

D18 – E18 – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – E19 – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento della UIF.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta, se conosciuto, il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. Deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – H41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – E43 – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – H44)Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – E45 – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.3) INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel record relativo ai dati caratteristici del rapporto (tipo informazione 1) sia nei record relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 7 e 8).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati caratteristici del rapporto;
7 = dati sul cliente;
8 = dati sull'esecutore;
9 = dati sul soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

DATA DI RIFERIMENTO

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

DATI SUL RAPPORTO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a entità diversa da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, previste dal provvedimento normativo recante le disposizioni per la tenuta dell'archivio, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto (cfr. tabella III dell'allegato n. 3).

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 e C51 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al cliente.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario. .

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto continuativo.

Gli attributi C11, C21 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, E11 e H11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 e H13 va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, E14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

– D/E/H14.A) Codice CAB del comune.
– D/E/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/E/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15, E15 e H15 vanno valorizzati con l'indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16, E16 e H16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto.

Negli attributi D17, E17 e H17 va indicato il codice fiscale secondo quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lett. v) del provvedimento..

Gli attributi D18, E18 e H18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell'attributo D18 è obbligatoria. L'attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un esecutore.

Negli attributi D19, E19 e H19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto esecutore, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia. . Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 – E41) – H41 Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – E42) – H42 Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).

D43 – E43) –H43 Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).

D44 – E44) – H44 Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).

D45 – E45) – H45 Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.4) INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati caratteristici del legame;
7 = dati sul soggetto primario;
9 = dati sul soggetto primario;
6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un fiduciante.

A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori:
5 = titolare effettivo;
7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria apre un rapporto;
8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, previste dal provvedimento normativo recante le disposizioni per la tenuta dell'archivio, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione .

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 9 e 6 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C51 e C41di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il tipo informazione 9 – alternativo al tipo informazione 7 - comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame.

Il tipo informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11, C41 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, G11 e H11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13, G13 e H13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, G14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/G/H14.A) Codice CAB del comune.
- D/G/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/G/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15 – G15) – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, G15 e H15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – G17) – H17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lett. v) del Provvedimento.

D18 – G18) – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – G19) – H19 Vanno valorizzati in chiaro.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) – H41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – G43) – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – G45) – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

4) CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

– trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
– inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

MODIFICHE

1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:
   – trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
   – inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;

2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:
   – valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
   – valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
   – inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
   – identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:

   – Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;

   – Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;

   – Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.

2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:
   – valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
   – valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
   – inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
   – identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sul registro, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire dalla sostitutiva).

Ogni intermediario, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

5) STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) l'archivio unico informatico deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.
   Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;

2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);

3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, G e H) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;

4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;

5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;

6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);

7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:

   -LUNGHEZZA RECORD: 380;

   -LUNGHEZZA BLOCCO: 380 ===>7220;

   -STRUTTURA DEI RECORD: ogni tipo record deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;

   -CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

- REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record SUL SOGGETTO CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*),;
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE *8*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE *5*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE REALIZZA UN'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE *9*).

- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record sul CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE = *8*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO (FIDUCIANTE) PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE (FIDUCIARIA) INSTAURA UN RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *9*)
- REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - un record relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *7* ovvero TIPO INFORMAZIONE *9*);
  - uno o più record sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *6*);

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

8) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di refreshing, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate;

9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;

10) gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:

   I) gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti;
   II) gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;
   III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

   Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

6) CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Attualmente in allegato 3

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per le banche e per Poste Italiane S.p.A., deve essere utilizzato il codice fiscale.

CAB Comune (Attributi A12.A. A33.A. D14.A. E14.A, F14.A, G14A H14):
Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come previsto dalla SIA.

Codice Causale Analitica (attributo A24):
Il codice previsto secondo l'allegato n.1 – Causali Analitiche

Codice Voce (A25):
È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

Tipo di Registrazione (Attributo A52):

È un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:
10 = registrazione operazione;
11 = registrazione bonifico in partenza;
12 = registrazione bonifico in arrivo;
13 = registrazione operazione senza identificazione di alcun esecutore;
21 = apertura conto deposito a risparmio;
22 = apertura conto corrente;
23 = apertura altro rapporto continuativo;
24 = apertura dossier titoli
27 = apertura cassetta di sicurezza
25 = apertura delega ad operare su rapporto;
26 = cessazione rapporto;
28 = cessazione delega;
31 = dati prima della variazione;
32 = dati dopo la variazione;
33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;
34 = apertura di conto corrente per migrazione da;
35 = apertura altro rapporto per migrazione da;
36 = chiusura rapporto per migrazione a;

37 = apertura rapporto per applicazione adeguata verifica;
38 = chiusura rapporto per applicazione adeguata verifica in forma semplificata;
39 = apertura delega per migrazione da;
40 = apertura delega per variazione coordinate;
41 = chiusura delega per migrazione a;
43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;
44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;
45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;
46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;
47 = chiusura delega per variazione coordinate;
50 = apertura del legame di titolare effettivo;
51 = chiusura del legame di titolare effettivo;
54 = dati del legame prima della variazione;
55 = dati del legame dopo la variazione.
58 = rilevazione del legame di titolare effettivo della persona giuridica per conto della quale viene realizzata un'operazione;

Codice Paese (Attributo A32. D13. E13. F13, G13 H13):
Per tali attributi va utilizzata la codifica numerica prevista nell'allegato n. 3; si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

Tipo legame (Attributo A43):
I valori previsti sono:
0 = inesistenza soggetto diverso dal cliente;
Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del cliente:
2 = cointestatario;
3 = esecutore.
Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:
6 = fiduciante;
Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:
5 = titolare effettivo;
7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria instaura un rapporto;
8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione.

Codice Divisa (Attributo B12):
Per tale attributo va utilizzata la codifica numerica prevista dalla tabella nell'allegato n. 3

Codice classificazione dell'attività economica (Attributo D22):
Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attività economica di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia – secondo aggiornamento. A partire dal 1° luglio 2010 va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza del codice occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF.

Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23):

Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

Natura Conto (Attributi A42 E D32):

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:
0 = Conto monointestato a persona fisica;
1 = Conto pluriintestato;
2 = Conto monointestato a soggetto diverso da persona fisica;
3 = Conto intestato a fiduciaria per conto di fiduciante.

Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41 H41):

01 = Carta di identità;
02 = Patente di guida;
03 = Passaporto;
04 = Porto d’armi;
05 = Tessera postale;
06 = Altro.

Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45 H45): assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.

7) CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI

Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione UNIVOCA di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

Qualificatori

Nella struttura del registro sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione sia stata inserita nel registro come operazione componente un frazionamento;
- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);
- se il cliente abbia utilizzato un conto monointestato a una persona fisica, monointestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluriintestato;
- il tipo di relazione tra l'esecutore e il cliente;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;
- la tipologia del legame tra soggetti.

8) ORDINAMENTO

Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea

Qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

9) CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutti i destinatari che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.
Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;

- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o esecutore);
- i titolari effettivi di un determinato cliente ovvero soggetto per conto del quale viene effettuata un'operazione ovvero soggetto (fiduciante) per conto del quale viene instaurato un rapporto ;
- le entità diverse dalle persone fisiche di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

- Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);
- Data dell'operazione (intervallo da-a);
- Paese estero dell'intermediario controparte;
- Numero del rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)
    - NDG/Connessione con l'anagrafe;
    - Cognome e Nome/Ragione Sociale
    - Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta dell'intermediario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che i destinatari basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.

10) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Relativamente alle registrazioni di operazioni frazionate si ricorda che non va eseguita una aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse «logicamente» dall'apposito attributo.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nel registro informatico entro 30 giorni dalla data dell'operazione. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di chiusura del rapporto, ivi compreso i dati relativi ai legami dei titolari effettivi con le eventuali società intestatarie qualora queste non abbiano altri rapporti in essere.

11) GESTIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE

Non sono previsti specifici STANDARD INFORMATICI sugli archivi di controllo dei casi di frazionamento; le modalità di gestione di tali archivi sono totalmente demandate ai destinatari interessati.

Per esigenze connesse alle attività di indagine statistica previste dal decreto, la UIF ha necessità di conoscere, nella maniera più completa possibile, l'ammontare globale del contante movimentato.

In merito alla struttura dell'archivio di inoltro alla UIF, e agli eventuali attributi fissi da generare, si rimanda agli standard di cui al provvedimento UIF sui dati aggregati.

12) DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Ogni intermediario dovrà rendere disponibile, alle autorità competenti, un'esauriente documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema software di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste;
- l'eventuale sistema informatico per il controllo dei casi di frazionamento.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Gli intermediari debbono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

13) MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ALLA UIF IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nei casi previsti all'art. 15, comma 6, del provvedimento gli intermediari dovranno completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico ed effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti risultanti ancora in essere.

L'archivio unico dovrà essere inoltrato all'UIF, secondo le modalità più avanti descritte, entro sei mesi dalla data di chiusura della società. A tal fine, esso dovrà essere scaricato totalmente off-line, su un supporto di tipo Floppy Disk, CD-Rom o DVD. Nel caso di utilizzo di più supporti questi dovranno essere dello stesso tipo.

Il contenuto dell'archivio da inoltrare deve rispecchiare quanto descritto nel capitolo 2, con la valorizzazione di tutti gli attributi, anche di quelli per i quali si era previsto il puntamento ai dati anagrafici inseriti in altri archivi.

Qualora l'intermediario abbia adottato, per la gestione delle correzioni, il metodo alternativo dello "storno" anziché quello "standard", entrambi descritti nel capitolo 4, dovrà svuotare l'archivio delle correzioni riconducendo queste ultime al metodo standard, con le modalità seguenti:

1. modifica delle registrazioni originali (attributo A54.A, valore 2 per annullamento o 3 per variazione; attributo A54.B, data di esecuzione della variazione o dell'annullamento);

2. inserimento, in successione fisica alla registrazione originale, della registrazione "sostitutiva" presente nell'archivio delle correzioni.

Per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- FILE CON RECORD A LUNGHEZZA FISSA, con più record per ogni registrazione, ognuno con il tracciato identico a quanto descritto nel capitolo 2 per ogni gruppo di informazioni identificato dall'attributo A02- TIPO INFORMAZIONE;
- il supporto Floppy Disk/CD-Rom/DVD deve essere elaborabile da Personal Computer e l'archivio deve essere ad organizzazione sequenziale; i byte elencati nei tracciati record debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR$(13)) e LINE-FEED (CHR$ (10));
- il nome del file dovrà essere "ARCHIVIO.AUI".
- non è consentito l'inoltro di file MULTIVOLUME. Qualora la dimensione del file ecceda quella consentita da uno specifico supporto, il file stesso dovrà essere distribuito su più supporti ciascuno con un unico file e sull'etichetta di detti supporti dovrà essere indicato il numero di sequenza nell'ambito dell'inoltro.

CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI

- REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici della OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record SUL SOGGETTO CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*);

– nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE *8*);– nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE *5*);
– nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE REALIZZA UN'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE *9*).

- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  – un record relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  – uno o più record sul CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*);
  – nessuno, uno o più record sul SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE = *8*);
  – nessuno uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE INSTAURA UN RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *9*).

- REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  – un record relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  – un record relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *7* ovvero TIPO INFORMAZIONE = *9*);
  – uno o più record sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *6*).

Il plico contenente il supporto dovrà essere indirizzato a:

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
LARGO BASTIA, 35
00181 ROMA

All'esterno del plico dovrà essere indicato:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

INTERMEDIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUPPORTI CONTENUTI: n .... TIPO SUPPORTO (Floppy Disk/CD Rom/DVD).

All'interno del plico dovrà essere compilato un modulo secondo il seguente facsimile:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

Intermediario: .... Attributo A01 ....(Codice Intermediario secondo la codifica dell'attributo A01))

DATA della cessazione ../../.... Data invio ../../....

Informazioni utili in caso di necessità:

– Numero telefonico: ……………………….
– Indirizzo mail: …………………………….
– Indirizzo postale: …………………………

Tipologia supporto: FLOPPY DISK/ CD-ROM/DVD

Numero dei supporti: ....

Numero delle registrazioni inoltrate: .....

Numero dei record inoltrati: ....

Struttura della chiave primaria (campo A03)
....

DATA………….

FIRMA

……………………………

Ogni supporto contenuto nel plico dovrà possedere un’etichetta riportante le seguenti indicazioni:

A.U.I. di intermediario cessato

Interm.:…………………….

Supporto n. ……… di …………..

ASSENZA DI REGISTRAZIONI IN AUI

Nei casi in cui nel corso della propria attività l'intermediario cessato non abbia svolto alcuna operatività soggetta a registrazione ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 231/07 e, quindi, non abbia istituito l'Archivio Unico Informatico o, pur avendolo istituito, non abbia effettuato alcuna registrazione, dovrà essere spedita alla UIF una comunicazione secondo il fac-simile che si riporta di seguito:

FAC SIMILE DI LETTERA

Mittente:

Data………………………..

Unità di Informazione Finanziaria
Largo Bastia,35
00181 Roma

Oggetto: Comunicazione di cessazione di attività

Si comunica che la scrivente non invia un supporto contenente l'Archivio Unico Informatico off-line in quanto nel corso della propria attività non ha svolto alcuna operatività sottoposta a registrazione ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 231/07.

Si comunicano altresì le seguenti informazioni:

Nome Intermediario: ....
Codice Intermediario (secondo la codifica dell'attributo A01):……………………

DATA della chiusura dell'attività../../....

Informazioni utili in caso di necessità:

– Numero telefonico: ……………………….
– Indirizzo mail: …………………………….
– Indirizzo postale: …………………………

FIRMA
…………………….

ALLEGATO N. 3
TABELLE DEI CODICI

Codifica degli intermediari segnalanti

Codice tipo intermediario	Tipo intermediario
01	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
05	Agenti di Cambio
06	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
07	Società di gestione del Risparmio (SGR)
08	Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF)
09	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP
11	Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'abrogato art. 107 del TUB (ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 141/2010)
12	Aziende di credito estere, limitatamente all'attributo A31
13	Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'abrogato art. 106 del TUB (ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 141/2010)
14	Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF
15	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
16	Soggetti disciplinati dall'articolo 112 del TUB
17	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta
18	Cassa Depositi e Prestiti
46	Istituti di pagamento (IP)
47	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB
48	Società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF

Le succursali italiane dei soggetti indicati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2005/60/CE utilizzano i codici relativi alla tipologia dell'intermediario di cui sono emanazione.

Codifica dei paesi esteri e delle valute

Per la codifica dei paesi esteri e delle valute va fatto riferimento alle tabelle aggiornate tempo per tempo dalla Banca d'Italia. Si precisa che Campione d'Italia, ai fini del presente provvedimento, va considerata comune e non Stato estero.

13A03636

Marco Mancinetti, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SON-035) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 9,00